

Rivista N°: 2/2007
DATA PUBBLICAZIONE: 17/05/2017

AUTORE: Alberta Fabbricotti*

LA RILEVANZA DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE VERSO LE DONNE (CEDAW) NELLA GIURISPRUDENZA DEGLI STATI CONTRAENTI. UN COMMENTO A MARGINE DELLA RECENTE PRONUNCIA DELLA CONSULTA IN TEMA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME AI FIGLI

Sommario: 1. - La sent. n. 286 del 21 dicembre 2016 e l'assorbimento della censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost. 2. - L'art. 16, par. 1, lett. g) della Convenzione delle N.U. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (CEDAW). 3. - (segue): secondo l'interpretazione dell'apposito Comitato delle N.U. 4. - (segue): l'inammissibilità delle riserve. 5. - La rilevanza della CEDAW nella giurisprudenza degli Stati contraenti. 6. - Le ragioni del mancato riferimento alla CEDAW da parte della Consulta.

1. Con la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 286¹, la Corte costituzionale è tornata fatalmente, nella perdurante inerzia del legislatore, ad occuparsi della legittimità della regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio. Si tratta dell'ultimo, e auspicabilmente definitivo, episodio di una vera e propria saga giurisprudenziale durata circa dieci anni, per lo meno se si intende far decorrere la vicenda a partire dalla sentenza della stessa Corte n. 61 del 2006, che rappresenta ancora oggi il fulcro del ragionamento della Consulta in merito alla questione.

Come è noto, nella sentenza da ultimo citata, la Corte ebbe a riconoscere che "l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costitu-

* Ricercatore di Diritto internazionale nell'Università di Roma "Sapienza".

¹ In *Foro it.*, 2017, I, 6, con nota di G. Casaburi. A commento della sentenza in questione, anche E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome materno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (5 gennaio 2017).

zionale dell'uguaglianza tra uomo e donna"². Vale la pena ricordare che questo passo, che rappresenta una pietra miliare nella storia della giurisprudenza costituzionale relativamente al tema qui affrontato, si accompagnava alla successiva considerazione: "[n]é può obliterarsi il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna [...], che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...»"³. Seguivano dei riferimenti, dapprima, alle risoluzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, e, poi, alla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). La Corte ha dunque richiamato il diritto internazionale applicabile secondo un preciso ordine logico, riconoscendo una sorta di precedenza agli strumenti internazionali che disciplinano espressamente la scelta del cognome da attribuire ai figli in ossequio alla parità tra madre e padre, rispetto a quelli che forniscono una tutela dei diritti e valori sottostanti in maniera implicita, quale si è andata configurando attraverso l'interpretazione degli organi giurisdizionali preposti.

È altrettanto risaputo che la Corte costituzionale, in quella occasione, si pronunciò per l'inammissibilità della questione, in quanto esorbitante dalle proprie prerogative, in ragione della pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non poteva che essere rimessa al legislatore nel quadro di una disciplina organica e completa.⁴

A distanza di dieci anni, con la novella sentenza del dicembre 2016, la Corte ha cambiato radicalmente approccio in relazione al ruolo e alla portata dei parametri di legittimità che hanno origine nel diritto internazionale pattizio.

Venendo subito al dispositivo della sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c.; 72, 1° comma, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (*Ordinamento dello stato civile*); e 33 e 34 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*), "nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno"; ha poi desunto in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, 1° comma, c.c., "nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al

² Corte cost., sent. 61 del 2006, par. 2.2. Per un commento, v., per tutti, V. CARFÌ, *Il cognome del figlio legittimo al vaglio della Consulta*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, 35 ss.; M.N. BUGETTI, *Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte*, in *Fam. dir.*, 2008, 1093 ss.

³ Ibid.

⁴ A parere della Corte costituzionale, solo il legislatore poteva colmare in maniera coerente e completa il vuoto - e ciò con riguardo ad una varietà di questioni, come la scelta del cognome, la possibilità di attribuire lo stesso cognome a tutti i figli della stessa coppia - che si sarebbe venuto a creare con la caducazione della norma implicita di sistema prodotta da una dichiarazione di illegittimità.

momento della nascita, anche il cognome materno”, nonché dell’art. 299, 3° comma, c.c., “nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione”.

Si deve precisare che, in questa sentenza, la Corte individua due profili concorrenti di illegittimità, la violazione del diritto all’identità del minore e la violazione del principio di eguaglianza dei coniugi: questi finiscono, tuttavia, per ricoprire un ruolo ed una rilevanza impari nell’economia delle argomentazioni della Consulta. Uno spazio indubbiamente predominante viene infatti qui assunto dall’identità personale del minore. Questo si spiega agevolmente se si considera la fattispecie all’origine dell’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Genova, che consisteva nel ricorso di una coppia italo-brasiliana che aveva concordemente richiesto di attribuire al proprio figlio minore il cognome materno, in aggiunta a quello paterno (c.d. doppio cognome). Si tratta, in un simile frangente, di far leva essenzialmente sull’esigenza di trasmettere al minore, attraverso il cognome, segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità della storia familiare di tutt’e due le linee di ascendenza diretta. L’eguaglianza dei coniugi rimane in penombra rispetto a questa esigenza primaria, non fosse altro perché, come è evidente, il doppio cognome non garantisce la piena parità tra moglie e marito, tra madre e padre, dal momento che il cognome posto in seconda posizione (o cognome aggiunto), che presumibilmente è il cognome della madre, non viene perpetuato nella generazione successiva alla prima.

Nella sua ordinanza, la Corte di appello di Genova – dopo aver richiamato il sopra illustrato *decisum* di inammissibilità del 2006 – aveva sostenuto che una nuova rimessione degli atti alla Corte costituzionale fosse giustificata dall’emersione di fatti nuovi che riguardavano il ruolo del diritto internazionale e dell’Unione europea nel giudizio di costituzionalità. In particolare, aveva ricordato la Corte di appello rimettente come, con le note sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, la Corte costituzionale avesse affermato che il nuovo testo dell’art. 117, 1° comma, Cost. prevedesse l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme internazionali convenzionali non coperte già dagli articoli 10 e 11 Cost., con la conseguenza che la norma nazionale con le stesse incompatibile violava per ciò stesso l’art. 117, 1° comma, Cost., perché la norma convenzionale, alla quale la norma costituzionale faceva rinvio “mobile”, dava vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata come “norma interposta”.⁵ Tutto ciò premesso, e posto che le norme internazionali di cui trattasi hanno mantenuto il loro carattere convenzionale e non sono divenute consuetudini internazionali,⁶ la Corte ri-

⁵ Secondo la Corte di appello di Genova, a ciò si aggiunga, quale fatto nuovo intervenuto successivamente alla pronuncia del 2006, la ratifica da parte dell’Italia del Trattato di Lisbona, che ha comportato l’elevazione dei diritti e dei principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il divieto di discriminazione fondata sul sesso, la parità tra uomini e donne, allo stesso rango dei trattati istitutivi dell’Unione.

⁶ La Corte rimettente rammenta come la Corte costituzionale avesse negato la natura di diritto consuetudinario al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, con la conseguente irrilevanza dell’art. 10 Cost. ai fini dell’adattamento a tale convenzione da parte dell’ordinamento italiano. Cfr. Corte cost., sent. n. 15 del 1996, a proposito della quale A. FABBRICOTTI, *Sull’uso della lingua minoritaria nel processo secondo il Patto relativo ai diritti civili e politici*, in *Riv. dir. int.*, 1998, 144 ss.

mettente sottolineava come solo ora che questi nuovi fatti si erano verificati il giudice aveva la possibilità di interpretare la norma sull'applicazione automatica del cognome paterno in senso costituzionalmente orientato al rispetto dei parametri desumibili dalle norme convenzionali richiamate.

La censura mossa dalla Corte remittente relativamente all'art. 117, 1° comma, Cost. non è stata esaminata dalla Corte costituzionale, in quanto considerata assorbita da altri profili di illegittimità coperti dalla garanzia costituzionale degli artt. 2, 3 e 29 Cost. Questa soluzione tecnica corrisponde ad una tendenza generale, visto che da diversi anni, quando si trova di fronte a ordinanze di rimessione che denunciano una legge sia per contrasto con un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione sia per conflitto con una norma che tutela un diritto fondamentale riconosciuto da una convenzione internazionale in materia di diritti umani (tramite l'art. 117 Cost.), la Corte decide di dichiarare l'incostituzionalità della legge per motivi tutti interni all'ordinamento italiano.⁷ L'unica apertura verso il diritto internazionale viene effettuato dal giudice delle leggi richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) allo scopo di rendere l'interpretazione delle disposizioni costituzionali assunte a parametro di legittimità, e specificamente l'art. 2 Cost., conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Viene, in particolare, richiamata la sentenza *Cusan e Fazzo c. Italia* del 7 gennaio 2014,⁸ intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione sopra esaminata, nella quale la Corte EDU, dopo aver ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della CEDU, ha affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

A nostro avviso, questo richiamo alla sentenza *Cusan e Fazzo* è abbastanza scontato e non necessita di spiegazione dal punto di vista della logica e tecnica giudiziaria. Ciò essenzialmente per due motivi: innanzitutto, nel caso *Cusan e Fazzo*, era stato proprio lo Stato italiano ad essere convenuto e poi condannato dalla Corte EDU in relazione ad una fattispecie analoga a quella attualmente sotto giudizio,⁹ ragion per cui la Corte costituzionale non

⁷ Cfr. E. LAMARQUE, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo a uso dei giudici italiani*, in *Scritti in ricordo di Paolo Cavalieri*, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 2016 p. 513. Sull'assorbimento del vizio di convenzionalità nel vizio di costituzionalità, v., in generale, P. CARNEVALE e G. PISTORIO, *Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale*, in A. DI BIASE (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e corti nazionali*, Roma (RomaTre Press) 2014, 123-148, 144 ss.

⁸ La sentenza *Cusan e Fazzo* ha "attirato" molti commenti della dottrina, sia internazionalistica che costituzionalistica e civilistica italiana. Si vedano, ad esempio, C. BATTIATO, *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Rivista AIC*, giugno 2014; M. CALOGERO e L. PANELLA, *L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'affaire Cusan e Fazzo c. Italia*, in *OIDU*, 2014, 222 ss.; E. PAZÉ, *La trasmissione del cognome paterno ai figli: ultimo vestigio del padre capofamiglia*, in *MinoriGiustizia*, 2014, 193 ss.; C. PITEA, *Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento interno*, in *DUDI* 2014, 225 ss.; S. STEFANELLI, *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, in *Famiglia e Diritto* 2014, 221 ss.; S. WINKLER, *Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 520 ss.

⁹ Sull'esistenza di un vero e proprio obbligo per il giudice nazionale di conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU, anche dopo la "svolta" delle sentenze gemelle n. 348 e n. 349 del 2007, solo limitatamente alle

poteva certamente ignorarlo; in secondo luogo, la più volte ricordata sentenza del 2006 era stato proprio generata dal ricorso dei coniugi Cusan e Fazzo dinanzi alla rimettente Corte di Cassazione,¹⁰ un precedente, questo, che ha di fatto reso obbligata la scelta della Corte costituzionale di richiamare la pronuncia in questione.

Nei prossimi paragrafi verrà, piuttosto, analizzata la questione della rilevanza che avrebbe potuto, e forse dovuto, assumere, nell'ambito del giudizio della Corte costituzionale qui commentato, la normativa internazionale convenzionale diversa dalla CEDU (una questione che, come detto, non è stata affrontata dalla Consulta).

2. La nostra analisi si concentrerà sull'art. 16, par. 1, lett. g) della Convenzione delle N.U. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (CEDAW), che obbliga gli Stati contraenti ad adottare ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare "gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome [...]". Come già accennato, si tratta dell'unica disposizione internazionale che disciplini espressamente il diritto delle madri di trasmettere il proprio cognome ai figli.

Non è di poco conto, inoltre, il fatto che tale disposizione sia contenuta in una convenzione a vocazione universale, alla quale hanno aderito il maggior numero di parti contraenti dopo la Convenzione delle N.U. sui diritti dell'infanzia (CRC), per la precisione 189 Stati alla data di oggi¹¹. Neanche la CEDU, che è considerato lo strumento per la tutela dei diritti umani più sofisticato ed efficiente al mondo, si spinge a tanto.

La CEDAW è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985; tale legge incorpora sia l'autorizzazione delle Camere alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica che l'ordine di esecuzione della convenzione. La stessa è in vigore per l'Italia dal 10 luglio 1985.

L'esame dei *travaux préparatoires* della CEDAW fornisce alcuni dati interessanti circa l'origine del riferimento di cui alla lett. g) del primo paragrafo dell'art. 16 e sulla reale portata di questa norma.¹² Il riferimento alla parità dei diritti personali di marito e moglie, compresa la scelta del cognome (*surname*), di una professione o di un'occupazione, risulta derivare dallo

sentenze nelle quali l'Italia sia stata parte nella controversia, v. E. CANNIZZARO, *Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ordinamento italiano in due recenti decisioni della Corte costituzionale*, in *RDI*, 2008, 138 ss., 140; L. CONDORELLI, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale*, in *Diritti umani e diritto internazionale* 2008, 301-310, 309.

¹⁰ La lunga vicenda processuale (e umana) del caso *Cusan e Fazzo* viene raccontata dalla stessa ricorrente alla Corte EDU, A. CUSAN, in *Peripezie di un buon diritto. Breve e veritiero racconto di una protagonista in 12 capitoli*, in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, Jovene, 2017, 205 ss.

¹¹ Cfr. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=en (ultima visita: 2 marzo 2017).

¹² Per una disamina dei lavori preparatori dell'art. 16.1.g) della CEDAW, v., ampiamente, A. FABBRICOTTI, *La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani*, in FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno* cit., 55-82, 62 ss.

scorporamento di una più articolata proposta avanzata dal governo dell'Unione Sovietica.¹³ La proposta sovietica fu completamente ignorata nel primo *draft* redatto dalle Filippine¹⁴. Nel secondo *draft* preparato dell'URSS, si introdussero sistematicamente sull'impianto del testo precedente tutti i punti essenziali della proposta sovietica originaria, tra cui l'obbligo per gli Stati di adottare "provision in law for the equal personal rights of men and women, including the right of women to choose a family name, profession, occupation and place of residence"¹⁵. Una successiva versione redatta congiuntamente dalle Filippine e dall'URSS fece scomparire da questa disposizione la terminologia "the right of women", cosicché il diritto di scegliere il cognome, la professione, l'occupazione e la residenza veniva ora riconosciuto ad entrambi i coniugi su un piede paritario¹⁶. Il testo subì successivamente solo delle piccole modifiche di stile. Non ci fu una vera e propria discussione riguardo alla questione della scelta del cognome in alcuna delle molteplici fasi preparatorie che condussero all'adozione del testo della convenzione da parte dell'Assemblea Generale¹⁷.

A nostro parere, quello che emerge dai *travaux préparatoires* è che in realtà nelle intenzioni iniziali dei redattori, ossia quelle espresse nella proposta dell'URSS, la libertà che si voleva garantire era riferita soltanto alla scelta della moglie di conservare, dopo il matrimonio, il proprio cognome da nubile, anziché adottare necessariamente il cognome del marito. Non era contemplata, invece, la facoltà della madre (o di entrambi i genitori) di attribuire il cognome materno ai figli. Questa interpretazione si fonda su due ordini di considerazioni. Innanzitutto, la norma disciplinava lo status personale dei coniugi in un contesto nel quale era evidente l'intento di preservare la reciproca autonomia degli stessi rispetto a decisioni che per loro natura spettano soltanto all'individuo, alla persona in quanto tale. In questo contesto, ben si comprende come la facoltà di conservare il proprio cognome si ponga sullo stesso piano del diritto di svolgere una professione o un'occupazione o di risiedere in una determinata località (ove si sottintende, in definitiva, che nella sfera di queste scelte personali la moglie non dovrà sottostare alle decisioni del marito). In secondo luogo, e a conferma di quanto appena detto, la proposta iniziale prevedeva "the right of women to choose a family

¹³ La proposta iniziale dell'Unione sovietica era così formulata: "The URSS stresses the obligation of Member States to recognize that women, including married women, have equal civil rights and legal capacity with men (the same property and non-property rights; free choice of spouse, *the right to choose a surname*, profession, occupation or place of residence, the equal right to the profession, use and disposal of property owned jointly by husband and wife, the equal right to seek dissolution of marriage, the equal rights and duties of mothers and fathers, the equal right to act as guardian or foster parent, to adopt children and to receive family allowances" (corsivo nostro), cfr. Commission on the Status of Women, Twenty-Fifth Session, *Working Paper by the Secretary-General*, UN Doc. E/CN.6/573, 6 November 1973, par. 72.

¹⁴ *Ibidem*, Annex I.

¹⁵ Cfr. Working Group on a New Instrument or Instruments of International Law to Eliminate Discrimination Against Women, *Working Paper submitted by the Union of Soviet Socialist Republics*, UN Doc. E/CN.6/AC.1/L.2, 7 January 1974, p. 8.

¹⁶ Cfr. Working Group on a New Instrument or Instruments of International Law to Eliminate Discrimination Against Women, *Working Paper submitted by the Philippines and the Union of Soviet Socialist Republics*, UN Doc. E/CN.6/AC.1/L.4/Add.3, 10 January 1974, p. 2.

¹⁷ UN Doc. A/RES/34/180, 18 December 1979. Per un riepilogo dell'iter di adozione della CEDAW, si rinvia a S. GROSBOIN, *Splendeur et misère de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes*, in D. ROMAN (a cura di), *La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes*, Paris, 2014, pp. 19-47.

name”, escludendo con ciò qualunque attinenza con il diritto di scegliere il cognome dei figli, il quale avrebbe evidentemente dovuto essere riconosciuto anche al padre.

Se questa è stata l'*occasio* dell'art. 16, par. 1, lett. g), si deve rilevare che nella trascrizione tra un testo e l'altro durante i lavori preparatori, cambia in parte la formulazione e, conseguentemente, la portata della disposizione. Si fa progressivamente strada, tra alcuni degli stessi redattori, il convincimento che quella disposizione porti con sé un effetto assai più dirimpente, in quanto stia ad indicare il diritto di scegliere il cognome di tutta la famiglia e, *in primis*, dei figli. Complice di questa evoluzione potrebbe essere stata la sostituzione della parola “surname”, utilizzata nella proposta sovietica iniziale, con il suo sinonimo “family name” (usata nelle versioni successive). Di fatto, però, permane un'ambiguità diffusa riguardo al significato esatto del diritto in questione ancora nella fase conclusiva, quella che ha accompagnato la firma e la stipulazione della convenzione. Di tale ambiguità rimane traccia evidente nelle riserve e nelle dichiarazioni effettuate dagli Stati al momento della firma o della ratifica.¹⁸

3. Con il passare del tempo, la norma ha assunto definitivamente e incontestabilmente la sua accezione più ampia, ossia quella a garanzia dell'eguaglianza dei coniugi riguardo alla scelta del cognome dei figli (confermata, tra l'altro, dall'interpretazione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2006). Il merito di aver progressivamente ricondotto ad unità le diverse interpretazioni e posizioni assunte dagli Stati rispetto alla norma in questione va in gran parte attribuito al Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne (CmEDAW). Questo è l'organo di supervisione dell'attuazione della CEDAW, istituito in base agli articoli 17 ss. della stessa convenzione. Oltre all'esame dei rapporti periodici degli Stati contraenti, il Comitato è stato successivamente dotato, in virtù del Protocollo addizionale facoltativo alla CEDAW entrato in vigore il 22 dicembre 2000, della competenza di emettere delle decisioni in merito alle comunicazioni individuali nelle quali siano lamentate delle discriminazioni in ragione del sesso.¹⁹ Dopo qualche iniziale tentennamento,²⁰ il CmEDAW ha imboccato con decisione la strada più impervia, perché più audace, del riconoscimento della libertà delle madri, in una condizione di parità rispetto ai padri, di scegliere il cognome dei propri figli.

A riprova di ciò basti considerare la prassi del CmEDAW relativa alle comunicazioni individuali che hanno lamentato una violazione da parte degli Stati dell'art. 16, par.1, lett. g). In questo contesto rilevano, in particolare, due decisioni gemelle del 2009, relative alla co-

¹⁸ Per un approfondimento, si rinvia a FABBRICOTTI, *La trasmissione del cognome materno* cit., 65-66.

¹⁹ Riguardo alle funzioni e attività del CmEDAW, v. per tutti, A. BYRNES, *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, in A. HELLMUM e H.S. AASEN (a cura di), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, Cambridge, 2013, 27-61.

²⁰ Cfr. CmEDAW, *General recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations* (Thirteenth Session, 1994), par. 24, nella quale, a proposito dell'art. 16.1.g), il Comitato si limita ad affermare: “[...] *each partner should have the right to choose his or her name, thereby preserving individuality and identity in the community and distinguishing that person from other members of society*”. Accessibile in www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm (ultima visita 3 marzo 2017).

municazione da parte del *Groupe d'Intérêt pour le Matronyme*²¹ e alla comunicazione da parte dell'associazione *SOS Sexisme*.²² Queste decisioni possono essere esaminate congiuntamente perché praticamente uguali sono le fattispecie all'origine e gli esiti prodotti.²³

I ricorsi erano stati presentati da associazioni che rappresentavano gruppi di cittadine francesi alle quali le leggi francesi impedivano: 1) di sostituire il proprio patronimico con il cognome della propria madre; e/o 2) di trasmettere il proprio cognome (da nubile) ai propri figli. Entrambi questi gruppi di donne affermavano di essere vittime di una violazione dell'art. 16, par. 1, lett. g) della CEDAW. Alcune delle ricorrenti erano sposate, altre no; alcune avevano figli, altre nessuno.

Secondo le ricorrenti, il diritto francese applicabile in tema di attribuzione e modifica del cognome, sebbene da poco riformato, non era in grado di assicurare un'effettiva eguaglianza tra uomo e donna. Da un lato, la legge francese No. 2002-304 del 2002²⁴, con la quale erano state modificate alcune disposizioni del codice civile, precludeva di adottare il cognome della madre a tutti coloro che erano nati prima del 2005, data di entrata in vigore della stessa legge; inoltre, e più significativamente, in caso di disaccordo tra padre e madre circa il cognome da attribuire al figlio, la legge prevedeva la registrazione del nuovo nato con il cognome del padre²⁵. In tal modo la legge incrinava finiva per riconoscere al padre una sorta di diritto di veto sulla trasmissione al figlio del cognome materno. Dall'altro lato, la procedura generale per cambiare il proprio cognome prevista dall'art. 61-1 del codice civile francese risultava di fatto inaccessibile, in quanto il richiedente doveva dimostrare l'esistenza di un proprio interesse legittimo ad adottare il cognome materno, esistenza che le autorità amministrative preposte ammettevano solo nel caso in cui il cognome paterno fosse ridicolo o infamante oppure se il cognome materno si fosse andato consolidando mediante l'uso continuativo da almeno 90 anni da parte di tre generazioni.

Lo Stato francese si difendeva sostenendo l'irricevibilità del ricorso, innanzitutto invocando la riserva ostativa apposta al momento della ratifica e vertente proprio sulla lett. g) del primo paragrafo dell'art. 16 CEDAW²⁶.

Secondariamente, esso affermava che non tutte le ricorrenti potessero essere qualificate come "vittime" ai sensi dell'art. 2 del Protocollo facoltativo alla CEDAW²⁷. Secondo la

²¹ CmEDAW, *Groupe d'Intérêt pour le Matronyme c. Francia*, Comunicazione No. 12/2007, Decisione del 4 agosto 2009, UN Doc. CEDAW/C/44/D/12/2007.

²² CmEDAW, *SOS Sexisme c. Francia*, Comunicazione No. 13/2007, Decisione del 4 agosto 2009, UN Doc. CEDAW/C/44/D/13/2007.

²³ Per un'analisi di questi casi, v. FABBRICOTTI, *La trasmissione del cognome materno* cit., 75 ss.

²⁴ **Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille**, in *JORF* du 5 mars 2002 p. 4159.

²⁵ "Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père". *Ibidem*, Art. 4.

²⁶ La riserva, che è stata ritirata dalla Francia in data 14 ottobre 2013, recitava: "The Government of the French Republic enters a reservation concerning the right to choose a family name mentioned in article 16, paragraph 1 (g), of the Convention".

Francia, l'art. 16, par. 1, lett. g) garantiva il diritto di conservare il proprio cognome da ragazza e di trasmetterlo ai loro figli solo alle donne sposate e a quelle che vivono una relazione marito-moglie ("women living in a husband-and-wife relationship"). Le donne che avevano proposto il ricorso, le quali non erano sposate, non vivevano una relazione coniugale e non avevano figli, non potevano perciò considerarsi vittime di una violazione dell'art. 16. Più in generale, sempre secondo lo Stato convenuto, queste donne, in quanto figlie, non avevano subito alcuna discriminazione rispetto ai fratelli maschi nel portare il cognome paterno, e quindi non erano "vittime" di una violazione della CEDAW.

In terzo luogo, entrando nel merito, lo Stato francese spiegava che la ratio su cui si fondava la legge del 2002 nel prevedere l'assegnazione del cognome paterno in caso di disaccordo dei genitori sulla scelta del cognome da attribuire al figlio era quella del perseguimento dell'interesse superiore del minore, nello specifico quello di avere un nome fin dalla nascita, così come garantito dal Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.

I ricorsi *Groupe d'Intérêt pour le Matronyme* e *SOS Sexisme* sono stati entrambi ritenuti irricevibili dal CmEDAW. Sebbene non sia stato discusso il merito del ricorso, le decisioni hanno egualmente fornito l'interpretazione del Comitato circa la portata sostanziale della disposizione sulla scelta del cognome contenuta all'art. 16, par. 1, lett. g).

Riguardo al primo gruppo di ricorrenti, le quali chiedevano di poter adottare il cognome della propria madre, il CmEDAW ha accolto in toto il secondo motivo difensivo dello Stato. Il Comitato ha fin da subito osservato che queste donne non erano sposate né conviventi e non avevano figli. Allo stato dei fatti, perciò, esse non potevano essere considerate vittime di una violazione della Convenzione ai sensi dell'art. 2 del Protocollo opzionale alla CEDAW. Secondo il Comitato, l'art. 16, par. 1, lettera g) è finalizzato a consentire a una donna sposata o convivente di mantenere il suo cognome da ragazza, che è parte della sua identità, e di trasmetterlo ai suoi figli. Perciò i beneficiari della norma sono solo le donne sposate, quelle che vivono in unioni di fatto, e le madri. Le ricorrenti, in quanto figlie, non hanno subito una discriminazione, dal momento che portano lo stesso cognome dei loro fratelli e sorelle. Esse non possono invocare diritti relativi all'uso e alla trasmissione del cognome in forza di questa disposizione della Convenzione: "The Committee therefore concludes that under this provision, the authors as children cannot claim rights pertaining to the use or the transmission of family names and do not have any personal rights under article 16, paragraph 1 (g)"²⁸.

Con riferimento al secondo gruppo di ricorrenti, che lamentavano di non aver potuto trasmettere il proprio cognome da nubile ai loro figli, il Comitato ha fondato l'inammissibilità del loro ricorso su due motivi procedurali diversi, a seconda dell'età dei figli in questione: precisamente, la non retroattività del Protocollo Addizionale della CEDAW rispetto ai figli nati

²⁷ CEDAW Optional Protocol, Art. 2: "Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State Party".

²⁸ CmEDAW, *Groupe d'Intérêt pour le Matronyme c. Francia* cit., par. 11.10. Analogamente, CmEDAW, *SOS Sexisme* cit., par. 10.7.

precedentemente a questo, e il non esaurimento dei ricorsi interni rispetto ai figli nati successivamente allo stesso.

Nonostante la complessità dei casi appena esaminati, risulta chiaro che l'art. 16, par. 1, lett. g) della CEDAW, così come interpretato dal CmEDAW, imponga agli Stati di garantire alle madri di poter esercitare, su un piano paritario rispetto ai padri, il diritto di trasmettere il loro cognome ai propri figli. Questo diritto si palesa quale una sorta di postulato o declinazione del principio di eguaglianza e non discriminazione tra uomo e donna, tra marito e moglie, tra padre e madre.

4. Non è chiaro il motivo per cui, nei casi appena illustrati, il Comitato non abbia affrontato per prima l'obiezione preliminare sollevata dalla Francia relativamente alla riserva da questa apposta proprio riguardo alla disposizione CEDAW oggetto del ricorso. È possibile che il Comitato, avendo – come si è visto – a disposizione un'altra via per risolvere la controversia, abbia preferito evitare di approfondire questo argomento che si preannunciava piuttosto intricato.

L'obiezione francese riguardante la riserva apposta all'art. 16 non è però un argomento marginale, anzi. Questo si riallaccia ad un tema, quello appunto delle riserve, che è particolarmente rilevante se riferito all'art. 16 della CEDAW, il quale, come noto, riguarda l'eguaglianza tra uomo e donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari. Ancora una volta, l'artefice degli sviluppi, di cui ora si dirà, è stato il CmEDAW.

Da molti anni questo Comitato conduce una vera e propria crociata contro le numerose riserve apposte dagli Stati relativamente all'art. 16. Secondo il CmEDAW, l'art. 16 costituisce, insieme all'art. 2, il nucleo essenziale della CEDAW. Il CmEDAW è giunto ad affermare che le riserve all'art. 16 sono incompatibili con l'oggetto e lo scopo della CEDAW e perciò non sono ammissibili, ragion per cui devono essere emendate o ritirate.²⁹ Su questo specifico aspetto dell'inammissibilità delle riserve all'art. 16, si sofferma sempre il CmEDAW quando esamina i rapporti periodici trasmessi dagli Stati contraenti. Riguardo la riserva francese all'art. 16 in particolare, questa è stata ritirata nel 2013.³⁰

Non è possibile in questo breve commento, discutere approfonditamente la questione degli effetti delle riserve inammissibili o della portata giuridica delle disposizioni che non possono costituire l'oggetto di riserve.³¹ Ci limitiamo a formulare brevemente alcune osservazioni che possono rivelarsi utili ai fini del presente scritto.

In primo luogo, non vi è dubbio che, per il tramite del vaglio dell'inammissibilità delle riserve, si riconosce all'art. 16, al pari dell'art. 2, della CEDAW una valenza superiore a quella delle altre disposizioni della convenzione. In altre parole, l'adesione degli Stati alla CE-

²⁹ Cfr. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm> (ultima visita: 3 marzo 2017).

³⁰ V. *supra*, nota a piè di pagina n. 26. Per una disamina delle dichiarazioni e riserve formulate dalla Francia, riguardo alla CEDAW, si rinvia a H. RUIZ FABRI e A. HAMANN, *Domestication of the CEDAW in France: From Paradoxes to Ambivalences and Back Again*, in HELLMUM e AASEN (a cura di), *op. cit.*, 531-556, spec. 539 ss.

³¹ Da svariati decenni, gli organi di controllo dei principali trattati in materia di diritti umani hanno sviluppato una cospicua giurisprudenza sull'inammissibilità delle riserve e sulle sue conseguenze. V., per tutti, D. RUSO, *L'efficacia dei trattati sui diritti umani*, Milano (Giuffrè), 2011, pp. 53-64.

DAW non può prescindere da una stretta accettazione della disposizione considerata. Ragionando *a contrario*, gli Stati, e l'Italia in particolare, non possono essere parti contraenti della CEDAW se non si sottopongono agli obblighi derivanti dall'art. 16, con tutto ciò che questo comporta sul piano dell'attuazione nel e da parte dell'ordinamento giuridico interno.

In secondo luogo, il CmEDAW, pur non avendo l'autorevolezza di un organo giurisdizionale internazionale in senso stretto - autorevolezza di cui è certamente dotata invece la Corte EDU - è stato comunque investito dell'interpretazione della CEDAW da parte degli stessi Stati contraenti. Addirittura, esso è stato recentemente designato dalla Commissione del Diritto Internazionale (CDI)³² a valutare l'ammissibilità delle riserve alla CEDAW.³³

5. Avendo analizzato nei paragrafi precedenti il significato e la portata della CEDAW e, in particolare, della disposizione del suo articolo 16, par. 1, lett. g), a questo punto sembra utile verificare il rilievo che la convenzione assume all'interno degli Stati contraenti, soprattutto nelle decisioni dei giudici nazionali. Ciò, sempre al fine di dare un inquadramento alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del dicembre 2016, nella parte in cui viene dalla Corte ritenuto assorbito il profilo di illegittimità derivante dall'art. 117, 1° comma, Cost.

Questo non facile compito è fortunatamente agevolato da alcune recenti ricerche che hanno appunto dato conto, attraverso un approccio comparativistico, della giurisprudenza degli Stati membri che si riferisce (o evita di riferirsi) alla CEDAW.³⁴ I dati empirici rilevati in una ricerca condotta su un campione di 325 sentenze di giudici nazionali di 55 Stati³⁵ dimostrano che i riferimenti alla CEDAW sono quasi sempre frettolosi e spesso all'interno di una lista di altri strumenti internazionali, cosicché il contenuto della convenzione viene interpretato molto raramente. Nonostante le importanti differenze tra giurisdizioni in merito al ruolo che la CEDAW occupa sul piano delle fonti di diritto interne, queste non si ripercuotono in maniera significativa sull'interpretazione che le corti nazionali forniscono delle disposizioni materiali della CEDAW, interpretazione che appare, dunque, per lo più omogenea. Infine, non vi è alcun "dialogo" tra le corti nazionali riguardo all'interpretazione della CEDAW, anche da parte di quelle corti per le quali è prassi frequente quella di attingere a fonti giudiziarie straniere nell'interpretazione del diritto internazionale.

³² Come noto, la CDI è l'organo sussidiario permanente dell'Assemblea delle Nazioni Unite che ha il compito, ai sensi dell'art. 13.1.a) della Carta delle N.U., di "incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione".

³³ Ciò in quanto il CmEDAW è a tutti gli effetti un "Treaty Monitoring Body", ai sensi della direttiva 3.2 della *Guide to Practice on Reservations to Treaties*: "The following may assess, within their respective competences, the permissibility of reservations to a treaty formulated by a State or an international organization: contracting States or contracting organizations; dispute settlement bodies; treaty monitoring bodies. Cfr. Report of the International Law Commission, Sixty-Third Session, *Reservations to Treaties*, UN Doc. A/CN.4/L. 779, 29 May 2011.

³⁴ Ci riferiamo a HELLM e AASEN (a cura di), *op. cit.*, e, soprattutto, a C. MCCRUDDEN, *Why Do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties? A Comparative International Law Analysis of CEDAW*, in *American Journal of International Law*, 2015, 534-550. Per completezza, occorre citare anche il lavoro più risalente di R.J. COOK (a cura di), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994.

³⁵ Cfr. MCCRUDDEN, *op. cit.*

Analizzando questi dati empirici, si può concludere che quando, come avviene nella maggior parte dei casi, i richiami alla CEDAW vengono marginalizzati e/o ignorati, non vi è mai un completo rigetto o sovvertimento delle disposizioni convenzionali. Quando le corti nazionali sono inclini a giungere a conclusioni incompatibili con la CEDAW, esse, semplicemente, la ignoreranno o ne minimizzeranno la portata.³⁶ Va però subito detto, ad onor di cronaca, che questo risultato, riguardante specificamente l'attuazione della CEDAW, non sembra discostarsi in maniera poi così significativa dal dato relativo all'interpretazione ad opera dei giudici nazionali dei vari Stati con riferimento ai trattati internazionali in materia di diritti umani in generale, comunque diversi dalla CEDU.³⁷

6. In certo qual modo, la sentenza n. 286 della Corte costituzionale sembra *prima facie* confermare quanto appena rilevato a proposito dell'atteggiamento consueto che i giudici nazionali riservano alla CEDAW.

Occorre, tuttavia, fare alcune considerazioni che possono spiegare meglio la scelta effettuata di considerare assorbita la censura mossa dalla Corte di Appello di Genova relativamente all'art. 117, 1° comma, Cost. Sembra decisiva, a tal fine, la limitazione *ratione materiae* del *decisum* da parte della Corte: "Con la presente decisione, questa Corte è, peraltro, chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre. L'accertamento della illegittimità è, pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".³⁸

Dunque, la Corte ha chiaramente inteso non travalicare la circoscritta questione dinanzi a sé. La fattispecie, lo ricordiamo, era di per sé modesta, soprattutto se paragonata al precedente caso *Cusan e Fazzo*, che aveva originato la sua pronuncia del 2006 (nella quale, lo si ricordi, la Corte si era soffermata sulla disposizione dell'art. 16, par. 1, lett.g)). Si trattava ora di acconsentire ad una richiesta difficilmente oppugnabile, ossia l'attribuzione del c.d. doppio cognome, vale a dire l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, laddove nel 2006 si era dibattuta la ben più spinosa questione della sostituzione integrale del cognome paterno con quello materno.

L'elemento comune ad entrambi i casi era la sussistenza di un accordo tra i genitori riguardo alla scelta del cognome dei propri figli. E questo è un altro elemento fondamentale per comprendere l'odierna decisione della Corte costituzionale.

³⁶ Cfr. A.F. BAYEFSKY, *General Approaches to Domestic Application of Women's International Human Rights Law*, in COOK, *op. cit.*, 351-374, 365; MCCRUDDEN, *op. cit.*, 539.

³⁷ Si segnala, al riguardo, l'interessante rapporto V. BÍLKOVÁ, A. PETERS e P. VAN DIJK, *Report on the Implementation of International Human Rights Treaties in Domestic Law and the Role of Courts*, Adopted by the Venice Commission at its 100th Plenary Session (Rome, 10-11 October 2014), [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2014\)036-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)036-e) (ultima visita: 4 marzo 2017); per un'indagine circoscritta all'Italia, G. SERGES, *I trattati internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti umani nell'ordinamento italiano*, in DI BIASE (a cura di), *op. cit.*, 187-204, spec. 203.

³⁸ Corte cost., sent. 286 del 2016, par. 4.

Come già sostenuto nel 2006, e a maggior ragione rispetto a quella decisione, la Corte non può sostituirsi al legislatore per definire i molteplici aspetti e le scelte politiche e giuridiche che conseguono al riconoscimento di principio della pari opportunità, tra padre e madre, relativamente alla scelta del cognome dei figli, quale discende, oltre che da disposizioni costituzionali, anche dall'art. 16, par. 1, lett. g) della CEDAW. Si ribadisce, perciò, implicitamente, che spetta al legislatore di disciplinare organicamente la materia, effettuando le scelte del caso, *in primis* stabilendo il criterio da adottare per definire il cognome del figlio in assenza dell'accordo tra i suoi genitori.³⁹

Se la Corte si fosse pronunciata, con portata generale, per l'illegittimità della regola dell'attribuzione automatica del cognome paterno, come avrebbe richiesto anche l'esigenza di conformare l'ordinamento italiano alla CEDAW, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo difficilmente colmabile sul piano interpretativo-applicativo ed amministrativo, con conseguente esplosione del contenzioso tra coniugi.

Nel circoscrivere la portata della sua decisione al caso specifico del doppio cognome e in presenza di accordo tra genitori, la Corte ha reso possibile un'esecuzione pressoché immediata della stessa. Il 19 gennaio 2017, il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare indirizzata ai Prefetti con la quale si stabilisce che, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 286, "viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme deliberate dalla Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno. L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione."⁴⁰

In definitiva, la decisione della Corte di non affrontare l'art. 117, 1° comma, con tutto ciò che questo avrebbe comportato sul piano del riconoscimento dei trattati internazionali, e della CEDAW in particolare, è stata una scelta di mera opportunità in buona parte condivisibile,⁴¹ che non ha implicato complesse valutazioni di natura giuridica.⁴²

³⁹ V. *supra*, nota a piè di pagina n. 4.

⁴⁰ Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Circolare n. 1/2017.

⁴¹ *Contra*, MALFATTI, *op. cit.*, che osserva: "Quello che, tuttavia, delude un poco è l'esito complessivo del ragionamento condotto dalla Corte costituzionale che – sempre stando alle metafore invalse tra i commentatori – sembra risolversi praticamente in un 'monologo'. La Corte, in altri termini, fornisce un impianto, alla propria decisione, che poggia tutto, dal punto di vista formale, sui consolidati parametri degli artt. 2, 3 a 29, comma 2, Cost. (violazione del diritto all'identità personale, irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi), senza che abbia viceversa spazio alcuno l'art. 117, comma 1, Cost., pure invocato dal rimettente".

⁴² Ci riferiamo, in particolare, alle ricostruzioni della dottrina circa i criteri in base ai quali valutare l'efficacia dei trattati internazionali sui diritti umani nell'ordinamento italiano e alla loro attuazione da parte dei giudici nazionali, come la necessità dell'avvenuta autorizzazione alla ratifica del trattato da parte del parlamento (criterio che sarebbe soddisfatto nel caso della CEDAW) o l'esistenza di organi giurisdizionali internazionali di garanzia del rispetto del trattato in grado di emettere sentenze vincolanti.

Si fa sempre più urgente la necessità di un intervento legislativo che disciplini in modo esaustivo e coerente il diritto dei genitori di scegliere il cognome dei propri figli. Sono stati molto numerosi, in passato, ma specialmente nelle tre legislature che hanno preceduto quella attuale, i disegni di legge per l'introduzione di nuove norme in materia di cognome dei figli. L'ultimo tra questi, vale a dire il d.d.l. n. 1628, testimonia ancora una volta la lentezza dell'iter parlamentare, visto che, pur essendo stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014 e assegnato alla 2^a Commissione permanente Giustizia del Senato il 3 ottobre dello stesso anno, il suo esame in commissione in sede referente è iniziato soltanto il 18 maggio 2016 ed è tuttora in corso alla data di oggi.⁴³

⁴³ Sul d.d.l. 1628 e sullo stato del suo iter parlamentare, v., ampiamente, M.A. IANNICELLI, *Prospettive di riforma in materia di attribuzione del cognome ai figli*, in FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno* cit., pp. 147-171, spec. 157 ss.